

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei, il giorno ventisette del mese di Luglio
alle ore diciannove e quarantacinque minuti.

In ALTOPASCIO, nella casa posta in via Marconi n.1/a.

Davanti a me Roberto Martinelli, Notaio in Altopascio ed
iscritto al Collegio Notarile di Lucca,

e' presente il signor

- MAURIZIO UGHI, nato a Lucca il 13 febbraio 1948, domiciliato
per la carica in Porcari (Lucca), via Boccherini, n. 39.

Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo,
il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione di:

- SNAI S.p.A.(la "Società", ovvero "SNAI") società quotata
presso la Borsa Italiana, con sede in Porcari (Lucca), via
Boccherini, n. 39 e capitale sociale pari ad Euro
28.570.453,60 interamente versato, iscritta al Registro delle
Imprese di Lucca con il numero di codice fiscale 00754850154 e
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di SNAI
Servizi S.r.l.;

mi richiede, di dare atto e far constare per ogni conseguente effetto dello svolgimento e delle delibere del presente Consiglio di Amministrazione di detta Società, convocato oggi a quest'ora ed in questo luogo, a seguito di invito di cui in seguito.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

A norma dell'articolo 17 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione che:

A) constatata e fa constatare che sono presenti presso il luogo della riunione i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:

- Signor Maurizio Ughi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e che i consiglieri :

Dottor Francesco Ginestra, Vicepresidente; Signor Francesco Cioffi, Consigliere; Dottor Claudio Corradini, Consigliere; Signor Pasquale Losco, Consigliere; Signor Alberto Lucchi, Consigliere; Signor Alessandro Mecacci, Consigliere; Signor Paolo Rossi, Consigliere; Dottor Andrea Siano, Consigliere;

partecipano alla riunione a mezzo teleconferenza.

Constata inoltre che è presente presso il luogo della riunione il Collegio Sindacale, nelle persone del Dottor Lerro

Francesco, Presidente del Collegio Sindacale, e del rag. Lorenzo Ferrigno sindaco effettivo, assente giustificato il sindaco effettivo Dott. Alessandro Carlotti.

E' altresì presente, in seguito ad esplicito invito del Presidente, il Signor Luciano Garza - Direttore Generale della Società.

Il Presidente procede quindi all'identificazione dei membri del Consiglio di Amministrazione che prendono parte alla riunione a mezzo di teleconferenza e da conseguentemente atto che i Signori Dottor Francesco Ginestra, Vicepresidente; Signor Francesco Cioffi, Consigliere; Dottor Claudio Corradini, Consigliere; Signor Pasquale Losco, Consigliere; Signor Alberto Lucchi, Consigliere; Signor Alessandro Mecacci, Consigliere; Signor Paolo Rossi, Consigliere; Dottor Andrea Siano, Consigliere, debitamente identificati dal Presidente, sono nella condizione di poter partecipare alla riunione a mezzo teleconferenza, di poter seguire la discussione e di intervenire nella stessa in tempo reale.

B) constatata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ed è validamente costituito secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto della Società, ed è pertanto atto a deliberare

sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Delibera di approvazione della fusione per incorporazione in SNAI S.p.A. della Società Trenno S.p.A. ai sensi dell'art.2505 bis c.c., come descritta nel progetto di fusione già predisposto, approvato, depositato e comunicato nei termini di legge. Delibere inerenti e conseguenti;

2) varie ed eventuali.

Il Presidente propone che le risultanze dell'odierno Consiglio di Amministrazione siano verbalizzate da me notaio e chiede quindi, a tutti gli intervenuti, di approvare tale proposta. Tutti gli intervenuti approvano detta proposta ed il verbale verrà, di conseguenza, redatto da me notaio.

Prima di passare all'esame dell'unico punto all'ordine del giorno il Presidente reputa opportuno ricordare a tutti i presenti quanto disposto dall'art. 2497 c.c., con particolare riferimento al secondo comma di tale articolo.

Contattati telefonicamente, i consiglieri Corradini Claudio e Alberto Lucchi ricordano esplicitamente a tutti i presenti, anche a mente di quanto previsto dall'art. 2391 c.c., di essere componenti del Consiglio di Amministrazione della controllata Società Trenno S.p.A..

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno relativo alla deliberazione in ordine alla fusione per incorporazione della "Società Trenno S.p.A." ("Trenno") in SNAI, ed in merito ricorda che:

a) questo Consiglio di Amministrazione, in accordo con l'organo amministrativo di Trenno, ha predisposto il progetto di fusione per incorporazione di Trenno in SNAI, approvato in data 19 giugno 2006 sia dal Consiglio di Amministrazione di Trenno sia da questo consiglio;

b) il progetto di fusione, che in copia si allega a questo verbale sotto la lettera "A", è stato:

- depositato presso la sede di ciascuna delle società interessate dalla fusione il 19 giugno 2006;

- depositato per la società incorporante presso il Registro delle Imprese di Lucca in data 21 giugno 2006 ed iscritto in pari data al n. 14151;

- depositato per la società incorporanda presso il Registro delle Imprese di Milano in data 21 giugno 2006 ed iscritto in pari data al n 197414;

c) a partire dal 26 giugno 2006 e fino ad oggi sono stati depositati presso la sede di ciascuna delle società interessate alla fusione, ai sensi dell'art. 2501 septies

c.c.:

* la relazione dell'organo amministrativo al progetto di fusione;

* le situazioni patrimoniali al 31 marzo 2006 di entrambe le società partecipanti alla fusione, redatte ai sensi dell'art. 2501 quater c.c.;

* i bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi, con, laddove previste, le relazioni degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti cui compete la revisione contabile ed i verbali delle relative assemblee di approvazione, di entrambe le società interessate alla fusione.

Il progetto di fusione insieme alla relazione degli amministratori ed alla situazione patrimoniale di riferimento SNAI sono stati inoltre depositati, ai sensi dell'art. 70, commi 1 e 5, del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti"), anche presso la società di gestione del mercato, Borsa Italiana S.p.A., nonché trasmessi alla Consob ai sensi dell'art. 90, primo comma, del Regolamento Emittenti;

d) i bilanci sono stati iscritti come segue:

- per la società incorporante presso il Registro delle Imprese di Lucca:

Bilancio al 31 dicembre 2003 - in data 22 ottobre 2004 al prot. n. 20688/04 il bilancio civilistico ed al n. 20687/04 il bilancio consolidato.

Bilancio al 31 dicembre 2004 - in data 24 giugno 2004 al prot. n. 15074/05 il bilancio civilistico ed al n. 15076/05 il bilancio consolidato.

Bilancio al 31 dicembre 2005 - in data 27 luglio 2006 al prot. n. 17302/06 il Bilancio Civilistico e al n. 17304/06 il Bilancio Consolidato;

- per la società incorporanda presso il Registro delle Imprese di Milano:

Bilancio al 31 dicembre 2003 - in data 18 maggio 2004 al n. 105825;

Bilancio al 31 dicembre 2004 - in data 25 maggio 2005 al n. 154572;

Bilancio al 31 dicembre 2005 - in data 31 maggio 2006 al n. 176046;

e) la fusione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2006, precisandosi che la situazione patrimoniale relativa a Trenno è stata redatta tenendo conto delle opportune rettifiche dettate dallo scorporo del ramo d'azienda relativo alle attività e alle passività inerenti la "gestione

immobiliare" e la "gestione ippica" di Trenno (con la sola eccezione dei beni immobili, delle partecipazioni, di taluni crediti e di taluni debiti, così come specificamente risulta indicato nell'allegato 3 al progetto di fusione), con contestuale conferimento di tale ramo d'azienda in una società che Trenno costituirà appositamente sotto forma di società a responsabilità limitata ed interamente partecipata dalla stessa; tale delibera inerente allo scorporo è stata presa dall'assemblea straordinaria di Trenno nella giornata di ieri;

f) contestualmente alla delibera di scorporo, l'assemblea straordinaria di Trenno ha deliberato anche la modifica dell'oggetto sociale statutario, con conseguente riconoscimento del diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla deliberazione della modifica statutaria; a tal proposito si ricorda che il progetto di fusione prevede l'intenzione di SNAI di esercitare, ai sensi dell'art. 2437-*quater* c.c., il diritto di opzione sulle azioni di Trenno offerte ai soci non recedenti ai sensi del medesimo articolo, nonché il diritto di prelazione sull'eventuale inoptato;

g) la fusione, in virtù del possesso da parte della incorporante di una partecipazione nel capitale sociale della incorporanda superiore al novanta per cento, avverrà ai sensi

dell'articolo 2505 bis c.c., ed in particolare:

- la decisione in ordine alla fusione può essere adottata dal Consiglio di Amministrazione in quanto non è stato richiesto, da parte dei soci detentori della partecipazione qualificata prevista dall'ultima comma dell'art. 2505 c.c. ed entro i termini di legge, che la delibera in ordine alla fusione fosse assunta dall'assemblea di SNAI;

- verrà offerto ai soci di Trenno, diversi dall'incorporante, il diritto di far acquistare le proprie azioni dall'incorporante medesima, secondo quanto previsto dal progetto di fusione;

- la determinazione del valore di liquidazione delle azioni Trenno sia ai fini dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di minoranza che non abbiano concorso all'adozione della delibera di modifica dell'oggetto sociale di Trenno, sia ai fini dell'esercizio del diritto, sempre dei soci di minoranza di Trenno, di vendita delle proprie azioni alla incorporante ai sensi dell'articolo 2505 bis, primo comma, c.c., è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione di Trenno alla stregua dei criteri previsti dalla disciplina in materia di recesso del socio, già menzionati, secondo quanto prescritto dall'articolo 2505 bis,

primo comma, c.c., e l'indicazione di tale valore pari ad Euro 1,99665 (uno virgola novantanovemilaseicentosestantacinque) è stata messa a disposizione dei soci interessati in data 11 luglio 2006, mediante deposito presso la sede sociale di Trenno;

- gli atti di compravendita da parte di SNAI delle azioni dei soci di minoranza di Trenno che abbiano esercitato il diritto di vendita sopra menzionato saranno posti in essere tra il ventesimo giorno successivo allo scadere del termine di quindici giorni decorrente a partire dalla iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano della decisione di fusione assunta dall'assemblea straordinaria di Trenno e la data di sottoscrizione dell'atto di fusione;

- in conseguenza dell'offerta di acquisto dell'incorporante di cui sopra, non risulta necessaria la relazione degli esperti prescritta dall'articolo 2501 sexies c.c. contenente l'attestazione della congruità del rapporto di cambio;

h) la fusione avverrà con le seguenti ulteriori modalità previste nel progetto di fusione:

* aumento del capitale della incorporante a servizio della fusione fino ad un massimo di nominali Euro 198.740,36 con emissione di massimo numero 382.193 azioni ordinarie del

valore nominale di Euro 0,52;

* detto aumento di capitale dovrà essere deliberato in via scindibile, l'esatto importo dello stesso potendo essere determinato solo al momento della stipula dell'atto di fusione e dipendendo dal numero di azionisti di minoranza della Società Trenno S.p.A. che eserciteranno il diritto di recesso ovvero il diritto di opzione di vendita delle proprie azioni alla incorporante ai sensi dell'art. 2505 bis, primo comma, c.c. ed anche dall'eventuale attuazione dell'aumento di capitale in esercizio della delega conferita a questo Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria SNAI del 18 ottobre 2005 precedentemente e sino al momento della stipula dell'atto di fusione;

* le azioni emesse sono da assegnare interamente ai soci di Trenno diversi dalla incorporante medesima; l'assegnazione avverrà in dipendenza del numero dei soci che non avranno esercitato il diritto di recesso di cui sopra o il diritto di vendere le proprie azioni alla società incorporante ai sensi dell'art. 2505 bis, primo comma c.c.;

* il rapporto di concambio, unitamente al conguaglio in denaro, varierà in dipendenza della effettiva attuazione della delega ad aumentare il capitale sociale conferita a questo

Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria SNAI, delega che questo Consiglio di Amministrazione potrebbe esercitare al fine di reperire un importo massimo, comprensivo di nominale e sovrapprezzo, pari ad Euro 105.000.000,00 (centocinquemilioni/00) e sarà determinato secondo la formula che è indicata nell'allegato 2 al progetto di fusione; in particolare:

- nel caso in cui l'aumento di capitale non venisse attuato, il rapporto di cambio sarà fissato nella misura di numero 15 azioni ordinarie di SNAI del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna per numero 58 azioni ordinarie di Trenno del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna con un conguaglio in denaro pari ad Euro 0,70;

- nel caso in cui, al contrario, l'aumento di capitale venisse attuato il rapporto di cambio ed il conguaglio in denaro varieranno a seconda della misura di tale attuazione, secondo la formula dell'allegato 2 al progetto di fusione, ed in particolare tra i seguenti valori estremi:

1) numero 15 azioni ordinarie di SNAI del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna per numero 37 azioni ordinarie di Trenno del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, con un conguaglio in denaro pari ad Euro 0,60, per l'ipotesi che l'aumento di

capitale delegato sia interamente attuato;

2) numero 17 azioni ordinarie di SNAI del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna per numero 63 azioni ordinarie di Trenno del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, con un conguaglio in denaro pari ad Euro 0,80, per l'ipotesi che l'aumento di capitale delegato sia attuato nella misura minima mediante emissione di numero 1 azione ordinaria di SNAI.

i) alla data odierna, questo Consiglio di Amministrazione, anche in ragione delle intervenute recenti novità normative che riguardano il settore di attività della Società e ancora in attesa di conferma parlamentare, non ha ancora proceduto ad esercitare la delega e sta tutt'ora valutando l'opportunità, i tempi e le modalità di eventuale esercizio della stessa;

1) ai sensi dell'art. 2502-bis c.c., il verbale del presente Consiglio di Amministrazione dovrà essere depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lucca insieme con il progetto di fusione, la relazione degli amministratori al progetto di fusione, le situazioni patrimoniali di riferimento, i bilanci degli ultimi tre esercizi con le relative relazioni degli amministratori e del collegio sindacale. A partire dalla data del deposito del verbale

presso il Registro delle Imprese, i creditori delle società coinvolte nella fusione potranno fare opposizione alla fusione. L'atto di fusione potrà essere stipulato solo dopo sessanta giorni dall'ultima iscrizione (ultima tra l'iscrizione del verbale della decisione del Consiglio di Amministrazione di SNAI e l'iscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria di Trenno), salvo che non si verificano le condizioni di cui all'art. 2503 c.c.. Se non ci saranno opposizioni dei creditori si prevede che l'atto di fusione sia posto in essere entro settembre prossimo venturo. Contestualmente alla richiesta di iscrizione del presente verbale presso il Registro delle Imprese, esso dovrà essere depositato presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 70, comma 5, del Regolamento Emittenti. Entro trenta giorni dall'adozione della delibera di fusione assunta in data odierna, il verbale della presente riunione andrà inviato alla Consob, come richiesto dall'art. 90, comma 1, lett. d) del Regolamento Emittenti.

m) Il Presidente segnala la ridotta significatività della prospettata operazione di fusione per incorporazione di Trenno in SNAI (titolare del 97% delle azioni dell'incorporanda Trenno) stante che i dati di Trenno, per una parte nettamente

preponderante, sono già riflessi nei conti consolidati del Gruppo. A tale fine viene circolato un documento riepilogativo dei dati relativi alla quota sia di patrimonio netto sia di utile o perdita riferibile agli azionisti di minoranza di Trenno (c.d. "terzi") negli ultimi due esercizi e nell'ultimo trimestre corredato da note descrittive.

Alla luce di tali dati si ritiene che l'operazione di fusione non sia significativa e quindi non richieda la predisposizione di un documento informativo ad hoc.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Dopo ampia e cordiale discussione che nessuno tuttavia chiede di verbalizzare il Presidente invita pertanto il Consiglio di Amministrazione a:

- 1) approvare la fusione per incorporazione della Società Trenno S.p.A. in SNAI S.p.A., ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., come descritta nel progetto di fusione iscritto presso il Registro delle Imprese di Lucca e di Milano, come sopra indicato, e pertanto di addivenire alla fusione per incorporazione della Società Trenno S.p.A. in SNAI S.p.A. sulla base delle situazioni patrimoniali al 31 marzo 2006;
- 2) e per l'effetto, deliberare un aumento di capitale di SNAI S.p.A. a servizio della fusione fino ad un massimo di nominali

Euro 198.740,36 con emissione di massimo numero 382.193 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52;

* detto aumento di capitale viene deliberato in via scindibile, l'esatto importo dello stesso potendo essere determinato solo al momento della stipula dell'atto di fusione e dipendendo dal numero di azionisti di minoranza della Società Trenno S.p.A. che eserciteranno il diritto di recesso ovvero il diritto di opzione di vendita delle proprie azioni a SNAI S.p.A. ai sensi dell'art. 2505 bis, primo comma, c.c. ed anche dall'eventuale attuazione dell'aumento di capitale in esercizio della delega conferita al consiglio di amministrazione di SNAI S.p.A. dalla assemblea straordinaria del 18 ottobre 2005 precedentemente e sino al momento della stipula dell'atto di fusione;

* dette azioni sono da assegnare interamente ai soci della società incorporanda diversi dalla incorporante medesima, assegnazione che avverrà in dipendenza del numero dei soci che non avranno esercitato il diritto di recesso di cui sopra od il diritto di vendere le proprie azioni alla società incorporante ai sensi dell'art. 2505 bis, primo comma c.c.;

* il rapporto di concambio, unitamente al conguaglio in denaro, varierà in dipendenza della effettiva attuazione

dell'esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale conferita in data 18 ottobre 2005 e verrà determinato secondo la formula che è indicata nell'allegato 2 al progetto di fusione medesimo; in particolare:

- nel caso in cui detto aumento di capitale non venisse attuato, il rapporto di cambio sarà fissato nella misura di numero 15 azioni ordinarie di SNAI S.p.A. del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna per numero 58 azioni ordinarie della Società Trenno S.p.A. del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna con un conguaglio in denaro pari ad Euro 0,70;

- nel caso in cui, al contrario, detto aumento di capitale venisse attuato il rapporto di cambio ed il conguaglio in denaro varieranno a seconda della misura di tale attuazione, secondo la formula dell'allegato 2 al progetto di fusione, ed in particolare tra i seguenti valori estremi:

1) numero 15 azioni ordinarie di SNAI S.p.A. del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna per numero 37 azioni ordinarie della Società Trenno S.p.A. del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, con un conguaglio in denaro pari ad Euro 0,60, per l'ipotesi che l'aumento di capitale delegato sia interamente attuato;

2) numero 17 azioni ordinarie di SNAI S.p.A. del valore

nominale di Euro 0,52 ciascuna per numero 63 azioni ordinarie della Società Trenno S.p.A. del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, con un conguaglio in denaro pari ad Euro 0,80, per l'ipotesi che l'aumento di capitale delegato sia attuato nella misura minima mediante emissione di numero 1 azione ordinaria di SNAI S.p.A.;

* le operazioni di concambio potranno essere effettuate a partire dal giorno successivo a quello di efficacia dell'atto di fusione e verranno eseguite dal Consiglio di Amministrazione di SNAI S.p.A.;

* le azioni di SNAI S.p.A., che saranno emesse in concambio delle azioni della incorporanda, avranno godimento dal giorno 1 gennaio 2006;

* ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, primo periodo c.c., la fusione avrà effetto dalla data di esecuzione dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 c.c.;

Le operazioni contabili dell'incorporanda saranno imputate al bilancio di SNAI S.p.A. a far data dal 1 gennaio 2006, anche ai fini dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

* non sono previsti vantaggi o trattamenti speciali ne' a favore di particolari categorie di soci o azionisti ne' a

favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;

3) che SNAI S.p.A. subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda ed in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi ed impegni di questa ultima di qualsiasi natura nessuno escluso od eccettuato.

Il Presidente mette quindi in votazione mediante teleconferenza - invitando a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

La suddetta proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente, invita pertanto il presente consiglio ad approvare:

4) l'esercizio da parte di SNAI del diritto di opzione ex art. 2437 quater c.c. sulle azioni dei soci di Trenno che abbiano esercitato, ai sensi dell'art. 2437 c.c., il diritto di recesso a seguito della delibera di modifica dell'oggetto sociale di Trenno, facendo contestuale richiesta di esercizio del diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate, ai sensi dell'art. 2437 quater comma 3, c.c..

La suddetta proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente, invita pertanto il presente consiglio ad approvare:

5) la trasmissione a Borsa Italiana, a Consob e ad almeno due agenzie di stampa del comunicato price sensitive ai sensi dell'art. 114 TUF nonché dell'art. 66 del Regolamento Emittenti dando a tal fine ampio mandato con pieni poteri di firma (in forma disgiunta e con facoltà di sub delega, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato della Società).

La suddetta proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente, invita pertanto il presente consiglio ad approvare:

6) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e disgiuntamente al Direttore Generale Dott. Luciano Garza, ogni più ampio potere per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, per addivenire a tutte le pratiche ed atti all'uopo occorrenti e così anche alla stipulazione dei contratti di acquisto delle azioni dei soci di minoranza Trenno che abbiano esercitato il proprio diritto di vendita all'incorporante e alla stipulazione dell'atto di fusione con il rappresentante della Società Trenno S.p.A. quando esso sia divenuto eseguibile a sensi di legge. Il Presidente mette

quindi in votazione peralzata di mano - invitando a pronunciarsi distintamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti.

La suddetta proposta viene approvata all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente riunione del consiglio di amministrazione alle ore venti e trenta minuti.

Il presente atto, da me redatto e letto al comparente che l'approva, consta di cinque fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio su diciannove pagine.

Firmato: Ughi Maurizio e Roberto Martinelli Notaio (con sigillo).